



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## La verità sulla pensione dei poliziotti

### Le bugie hanno le gambe corte

Piovono meteoriti sulla terra, il sole si spegne, la luna si scontra con il pianeta, la fregatura, come la chiama GianSapPinocchio -0.2 era prevista, ma cosa fa per risolvere i problemi oltre che essere un indovino? È in gita per l'Italia con il camper di Mastro Geppetto in compagnia dei suoi burattini. Ciò premesso, Il DDL di stabilità 2015, con la modifica apportata dall'emendamento Camera all'art. 44/bis (misure in materia di trattamenti pensionistici) ad integrazione dell'art. 24 c. 2 del D.l. 22 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 (legge Fornero), prevede per tutto il mondo del lavoro una revisione della misura del trattamento pensionistico, che, laddove approvato da ambo rami del Parlamento, interesserà solo un'aliquota del personale di Polizia, ovvero chi al 31/12/1995 aveva 18 anni di contributi e aveva fino alla riforma pensionistica Fornero il calcolo del trattamento previdenziale effettuato sulla base delle retribuzioni percepite (sistema retributivo). Infatti, il predetto personale, con l'introduzione del sistema contributivo per tutti, ha avuto, qualora collocato in quiescenza dal 1° gennaio 2012, la possibilità di percepire una pensione che poteva ammontare anche oltre il massimo previsto dal nostro ordinamento previdenziale, quindi oltre l'80% della base pensionabile.

Per essere ancora più chiari, chi è andato in pensione entro il 31/12/2011 con il massimo della contribuzione, ha percepito come trattamento pensionistico il 13% in più dell'ultimo stipendio.

L'introduzione del sistema contributivo per il personale che originariamente era destinatario del sistema retributivo (circa 6000 poliziotti sono in questa situazione) prevede una pensione con qualche decina di euro in più e non delle cifre sparate impropriamente da sappinocchio 2.0.

Va ricordato, comunque, che quando è iniziata la riforma delle pensioni con la Legge Dini (nr. 335/95) l'obiettivo di tutti era conservare il vecchio sistema retributivo. Cosa che a questi colleghi viene garantita

### FLASH nr. 49- 2014

- La verità sulla pensione dei poliziotti. Le bugie hanno le gambe corte
- Osservazioni di merito rispetto all'applicazione al personale dei Comparti Sicurezza, Difesa e del Soccorso Pubblico delle misure previste per l'accesso al trattamento pensionistico
- SICUREZZA: Siulp, ormai si taglia anche sulla pelle dei poliziotti. Chiediamo che chi ha sbagliato risponda delle proprie responsabilità
- Sicurezza: Sindacati di Polizia – DDL su numero identificativo non risolve problema ordine pubblico ma rischia di aggravarlo
- Bozza di *Istruzioni operative* per il personale della Polizia di Stato nei casi di uso legittimo della forza. Opportuno programmare riunioni "tecniche" per la correzione del provvedimento.
- Fornitura abiti civili



La norma quindi, ha previsto per tutti i lavoratori italiani che il trattamento pensionistico non possa essere superiore al massimo previsto, e quindi nel nostro caso l'80% della base pensionabile.

In conclusione anche in questo caso il sappinocchio2.0 cerca di fare terrorismo! Facendo passare per novità una norma già prevista originariamente e conosciuta nel 2011 che aveva come obiettivo di evitare, a parità di requisiti, pensioni disomogenee per il personale della Polizia di Stato e non solo. Si inventano pasticci per addossare la colpa a quei Sindacati che, con una seria e responsabile azione hanno conseguito lo sblocco economico, nel tentativo di accreditare la tesi che il tetto salariale è stato eliminato mettendo le mani in tasca ai colleghi attraverso un patto scellerato. Tale argomento è più falso di un soldo bucato. Sappinocchio dimentica, mistificando la realtà, che l'emendamento del governo in tema previdenziale colpisce tutti e non certo solo il personale del comparto sicurezza.

Anzi, senza essere degli oracoli, siamo pronti a scommettere che la correzione che ha cancellato i benefici prodotti dalla legge Fornero sarebbe stata adottata anche se non ci fosse stato lo sblocco del tetto salariale. Detto questo, non possiamo accettare che il Governo modifichi il sistema pensionistico senza sentire, pur essendo previsto dalla legge, le parti sindacali. Si penalizzano, così, coloro che avevano 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995, che con la riforma Fornero avrebbero usufruito di un incremento pensionistico, mentre il provvedimento governativo fa rivivere per essi la normativa applicata precedentemente, in base alla quale il trattamento previdenziale si determina attraverso il solo sistema retributivo, senza il ricalcolo dei montanti contributivi.

Nulla cambia per coloro che sono già destinatari del sistema misto o del contributivo puro, mentre per coloro che sono andati in pensione dopo il 2012 e destinatari in origine del sistema retributivo l'eventuale modifica avrà efficacia dal 1.1.2015 con un riesame dei trattamenti erogati, ma non con il recupero retroattivo.

In ogni caso è necessario precisare che se dovesse essere applicata nel nostro ordinamento, aspetto questo gravato da forte illegittimità, data la specificità del comparto riconosciuta per legge, determinerebbe anche una disincentivazione a permanere in servizio da parte degli interessati, con effetti negativi che si aggiungono alla mancanza del turnover.

Stiamo producendo argomentate osservazioni al testo in discussione al Senato (che a breve pubblicheremo), e già chiesto di essere sentiti in Parlamento per far valere i diritti acquisiti dei poliziotti, non si può giocare con la pelle dei colleghi e con le loro aspettative di vita.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)**

## **Osservazioni di merito rispetto all'applicazione al personale dei Comparti Sicurezza, Difesa e del Soccorso Pubblico delle misure previste per l'accesso al trattamento pensionistico**

*Egregio signor Presidente, signori Senatori,*

sottoponiamo alla vostra attenzione e sensibilità alcune criticità che emergono dalla lettura dell'AS n. 1698 su Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato ( Legge di Stabilità 2015) in discussione al Senato, con riferimento all'emendamento n. 44.019 presentato dal Governo all'art. 44 bis del testo AC n. 2679 bis (misure in materia di trattamenti pensionistici) ad integrazione dell'art. 24 c. 2 del D.L. 22 dicembre 2011 nr.201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, si osserva:

siamo consci che in questa lunga stagione di emergenza per effetto della crisi economica e finanziaria, le variabili dei dati macro economici condizionano le scelte politiche sottese al varo delle manovre di bilancio, attraverso le quali è impostata la politica economica e di bilancio. Ciò nonostante si è sempre auspicato, in occasione dell'adozione di interventi concernenti il sistema previdenziale e pensionistico delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco, una particolare riflessione rispetto alle funzioni e peculiarità dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico, i cui dipendenti meritano una particolare attenzione, proprio per le caratteristiche connesse alla specificità delle funzioni loro attribuite e all'unicità d'impiego per il lavoro che svolgono.

A detti Comparti è stata sempre riconosciuta, nel concreto, una specificità di settore che, per esempio, ha determinato la previsione di limiti di età più ridotti, rispetto agli altri dipendenti pubblici per il collocamento a riposo d'ufficio, proprio in relazione all'onerosità dell'attività che espletano, necessaria per far fronte alle diverse e sempre più frequenti emergenze che il Paese deve affrontare. Tale peculiarità ha determinato, in tema di erogazione dei trattamenti pensionistici e previdenziali, già in occasione della seconda riforma del sistema pensionistico approvata con la legge 8 agosto 1995, n. 335, l'attribuzione di una delega al Governo per l'individuazione di norme di armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di detto personale.

Infatti, la previsione, contenuta nell'articolo 2 comma 23 della citata legge 335/1995 determinò l'emanazione del Decreto legislativo 30/4/1997, n. 165 le cui norme sono tuttora vigenti.

Inoltre, anche le successive, rilevanti riforme del sistema pensionistico (legge 243/2004 e legge 247/2007) nel prevedere, i nuovi requisiti contributivi ed anagrafici per l'accesso al pensionamento hanno previsto che il trattamento riservato ai dipendenti di detti Comparti dovesse essere disciplinato dalla normativa speciale vigente in materia.

Le citate riforme prevedevano inoltre, l'attribuzione di una delega al Governo, proprio per l'emanazione di uno o più decreti legislativi che, tenendo conto delle obiettive specificità, peculiarità ed esigenze connesse alle attività dei relativi comparti, assicurassero l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento.

Ciò detto, la gravosità d'impiego nell'attività svolta dagli operatori dei comparti in esame è stata espressamente riconosciuta dalla legge, sigillata dall'articolo **19 della recente legge n. 183 del 2010** che recita: **"Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni**

**personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”.**

L'ultima riforma del sistema pensionistico introdotta dall'art. 24 del DL 201/2011 ha previsto norme immediatamente applicabili anche per il personale appartenente al Comparto Sicurezza e Difesa e Vigili del Fuoco come: l'introduzione del sistema contributivo pro-quota a decorrere dall'1/01/2012 per le anzianità maturate a partire dalla predetta data.

Pur comprendendo le ragioni di alcune misure delle manovre per la stabilizzazione dei conti pubblici, introdotte per favorire la sostenibilità dei sistemi pensionistici, che nel tempo hanno portato ad introdurre nuovi meccanismi per regolare i futuri accessi ai trattamenti pensionistici, le riteniamo ingiuste e inique, in quanto gravano esclusivamente sui lavoratori, senza aver introdotto nell'architettura del sistema previdenziale dei Comparti in esame i fondi pensione. Il c.d. secondo pilastro previdenziale fu la traccia su cui si costruì la filosofia riformatrice della legge Dini, strumento necessario per poter consentire ai futuri pensionati un trattamento pensionistico che fosse sufficientemente adeguato al costo della vita; tutti i Governi ad oggi, non hanno inteso aprire un tavolo di trattativa con i Sindacati che, reiteratamente, lo rivendicano da anni, su un tema non più derogabile.

Con la legge n. 122 del 2010 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 78/2010, è stato legato il concetto di "speranza di vita" alla maturazione del diritto all'acquisizione del trattamento pensionistico e alle verifiche che vengono effettuate periodicamente sulla base di indici che misurano i livelli di invecchiamento e longevità della popolazione. Le ragioni di detti interventi sono di tipo economico, **determinate per far fronte al meccanico principio, così lontano da qualsiasi dimensione etica del rispetto che si deve alle persone in quanto tali e alla loro qualità della vita, i lavoratori in pensione non possono essere considerati al pari degli aridi numeri.**

Questa impostazione del ragionamento complessivo, ha prodotto il seguente assioma "quanto più la popolazione invecchia, tanto più cresce la spesa pensionistica che sostiene lo Stato" secondo il principio della sostenibilità. Non è un caso che, successivamente, con l'articolo 24 comma 12 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011 veniva esteso il concetto di "speranza di vita" oltre che ai requisiti anagrafici anche a quelli contributivi.

Ulteriore norma emanata nel rispetto della specificità del settore è l'articolo 6 del DL 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, le cui disposizioni non si applicano al personale dei Comparti Sicurezza- Difesa e Soccorso Pubblico.

La specificità dei Comparti in esame di cui alla già citata legge 183/2010 è stata riconosciuta anche in occasione dell'introduzione delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, previste dall'articolo 24 comma 18 del Decreto Legge 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 214/2011. Difatti è stata prevista l'emissione di un regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'adozione delle relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e dei rispettivi ordinamenti.

In data 26/10/2012 il Consiglio dei Ministri approvava il citato regolamento con la previsione dell'entrata in vigore delle norme contenute con decorrenza 01/01/2013. Lo schema di regolamento secondo le procedure di attuazione – art 17, comma 2 L.

400/1988- prevedeva il successivo passaggio sia al Consiglio di Stato che alle Commissioni parlamentari per i prescritti necessari pareri di competenza sentiti i sindacati di categoria.

Le norme della riforma "Fornero" concernenti in particolare la disciplina dei nuovi requisiti per pensione di vecchiaia hanno determinato talune particolarità di applicazione, anche in ordine alle modalità di erogazione del trattamento pensionistico di poliziotti e militari, le cui criticità sono oggetto delle nostre doglianze.

Ciò considerato, l'emendamento in questione in sintesi prevede con decorrenza 1 gennaio 2015, ai fini della misura del trattamento pensionistico spettante, che non si può superare quello calcolato con il sistema retributivo previgente al 31.12.2011 aspetto che riguarda la generalità dei lavoratori.

Non solo a seguito di un ulteriore sub emendamento e, sempre con decorrenza 1.01.2015 verranno riesaminati i trattamenti pensionistici erogati dall' 1.01.2012 per apportare le riduzioni considerate aggiuntive, effetto del calcolo con la parte di sistema contributivo, laddove determinassero un ammontare superiore a quelli calcolati esclusivamente con il sistema retributivo.

Premesso quanto sopra emerge con evidenza una questione interpretativa, ovvero l'applicabilità o meno, laddove confermata in sede di stesura e approvazione definitiva della norma, a tutto il personale già destinatario del sistema retributivo (18 anni anzianità utili al 31.12.1995) appartenente ai Comparti Sicurezza e Difesa e a quello del Soccorso Pubblico.

Quindi Forze Armate, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco, in servizio oppure collocati in quiescenza dall'1.01.2012.

Detta ipotesi che fa emergere un duplice dubbio, poiché la formulazione dell'emendamento nella stesura letterale, non richiama esplicitamente il personale dei citati Comparti, quindi li esclude.

Anche sotto il profilo logico-giuridico la fondatezza e legittimità di tale esclusione appare evidente, per le seguenti motivazioni.

In tutte le riforme pensionistiche succedutesi nel tempo come argomentato in premessa, vi è un richiamo esclusivo o inclusivo esplicito al personale di detti comparti, i quali è noto, godono di una particolare tutela connessa alla specificità delle funzioni e unicità d'impiego per i servizi che sono chiamati a svolgere.

Si citano a titolo di esempio alcuni provvedimenti:

- 1) Decreto Legislativo nr.503/1992 (Riforma Amato) all'art.16 si prevedeva la possibilità a domanda di permanere in servizio ulteriori due anni) ma **esplicitamente** "con esclusione del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o ad ordinamento civile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"
- 2) Legge 488/99 ( legge finanziaria del 23.12.1999 Riforma D' Alema) ) che è intervenuta **specificatamente** nell'eliminazione di ulteriori incrementi figurativi addirittura per il disciolto personale della Polizia Femminile
- 3) Legge 23 aprile 2004 nr. 243 ( Riforma Maroni) che esclude **esplicitamente** il personale del Comparto. 4) Legge 3 agosto 2009 nr. 102 ( Riforma Damiano) prevedeva il rinvio ad appositi decreti per il personale del comparto.

In ogni caso se dovessero permanere dubbi interpretativi rispetto alla formulazione in argomento, questi andrebbero risolti richiamando la previsione normativa in tema di specificità.

Infatti, l'art.19 della legge 183/2010, nel far riferimento, tra l'altro, ai contenuti del

rapporto d'impiego, **alla tutela economica pensionistica e previdenziale**, prevede che questi vengano definiti con provvedimenti legislativi ovvero con specifici provvedimenti.

Inoltre lo stesso art. 24 c.2 soggetto a modifica prevedeva appunto per gli effetti determinati al c.18 un successivo provvedimento di armonizzazione per il personale del Comparto, provvedimento quest'ultimo poi emanato con legge nr.157 del 20.10.2013, ma che ha interessato altre categorie, per cui la norma che dovesse interessare la modifica dell'art.24 con l'emendamento presentato, oltre ad essere priva di uno specifico richiamo non può ricadere nell'ordinamento previdenziale del Comparto poiché l'armonizzazione non è stata introdotta nell'ordinamento stesso.

Non solo, nel caso di eventuale futura estensione di detta previsione, sorge la necessità per i motivi di cui sopra di un ulteriore provvedimento da adottare con Decreto Legislativo come è avvenuto in passato attraverso il D.lgs 165/97, se si considera che si chiede di restituire un diritto acquisito con la contribuzione versata perché lavorata, ma considerata "aggiuntiva" dal 1.01.2012 al 31.12.2014, che agisce su quella parte di valorizzazione del trattamento con sistema retributivo attraverso il sistema contributivo esteso a tutti i dipendenti dall'1 gennaio 2012.

Ciò detto, per citare ulteriori aspetti si rappresentano alcune specificità di settore che sostengono il mantenimento della c.d. quota C che è stata determinata dall'introduzione del sistema contributivo:

- 1) il personale non direttivo della Polizia di Stato è collocato in quiescenza d'ufficio a 60 anni, per cui l'eventuale incremento molto ristretto si limita a pochissime annualità e rappresenta un incentivo a permanere in servizio, specie in un momento storico di carenza evidente di personale per effetto dei blocchi nel naturale turn-over di personale che dovrebbe essere previsto;
- 2) secondo i dati forniti dall'Amministrazione, il personale interessato sarebbe per la Polizia di Stato di circa 6000 unità, cifra significativa considerato che impatta sul 7% del personale che svolge servizi di polizia, il quale sarebbe immediatamente "incentivato" a lasciare il servizio con effetti perniciosi sull'efficienza operativa, aumentando così, le già note criticità nel poter garantire i servizi ordinari;
- 3) il mantenimento della quota C (parte contributiva del trattamento) come già detto, non incide significativamente sul trattamento erogato al personale dei comparti, rispetto alla finalità della modifica che riguarda invece le future pensioni di coloro i quali percepiscono elevate retribuzioni e permangono in servizio fino a 65 anni ed oltre.

**In conclusione appare necessario:** laddove nei lavori preparatori della modifica della norma in questione non sia stata precisata l'esclusione dell'applicazione ai comparti sicurezza-difesa e soccorso pubblico e per evitare forzature illegittime o equivoci interpretativi, si chiede di chiarire ed integrare il dispositivo di modifica dell'art.24 c.2 con la proposizione **"non si applica ai soggetti i cui limiti ordinamentali per il pensionamento di vecchiaia sono previsti con il requisito anagrafico dell'età massima consentita, ovvero il personale del comparto Sicurezza-Difesa e Soccorso Pubblico"**.

ROMA, 9 dicembre 2014

**SICUREZZA: Siulp, ormai si taglia anche sulla pelle dei poliziotti. Chiediamo che chi ha sbagliato risponda delle proprie responsabilità.**

Si volevano tagliare gli sprechi, i privilegi, le auto blu e le prebende impossibili per i pochi eletti. Oggi denunciemo che si taglia sicuramente sulla pelle dei poliziotti. Anzi sulla seconda pelle: i giubbotti antiproiettile. E' un anno che avevamo lanciato l'allarme su questo rischio sapendo che a gennaio la quasi totalità dei giubbotti antiproiettile sarebbero scaduti di validità e che, quindi necessitava attivare le procedure per l'acquisto di questi dispositivi di protezione individuali che, peraltro sono anche obbligatori per legge.

Lo denuncia Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, in una nota nella quale esprime la ferma condanna nei confronti del Dipartimento della P.S. per l'incapacità dimostrata nell'approvvigionarsi di nuovi giubbotti per la tutela dei poliziotti impiegati nella lotta al crimine e per garantire la sicurezza al Paese.

E' scandaloso quanto sta accadendo, tuona il leader del SIULP, siamo veramente abbandonati a noi stessi visto come il Dipartimento della P.S., divenuto ormai un elefantiaco apparato burocratico proiettato esclusivamente su se stesso e per la propria conservazione, si è adoperato per questa vicenda estremamente delicata e pericolosa per l'incolumità dei poliziotti e quindi anche degli stessi cittadini.

Se i poliziotti non sono messi in condizione di poter garantire nemmeno la propria sicurezza, continua il SIULP, viene spontaneo chiedersi come faranno a garantire quella dei cittadini e dell'intero Paese?

Ecco perché, conclude Romano, chiedo al prefetto Pansa che chi ha sbagliato, o quantomeno sottovalutato questo delicato argomento, risponda delle proprie azioni e delle relative responsabilità, affinché quanto accaduto sia immediatamente sanato e non si ripeta più.

Roma 5 dicembre 2014



Il SIULP ha stipulato un accordo commerciale con la Società Cardelicchio Assicurazioni S.a.s., Agente Procuratore della Società Carige Assicurazioni S.p.A., che prevede uno sconto del **35% sulla Responsabilità Civile Auto** riservato agli iscritti SIULP in servizio e in congedo ed i rispettivi familiari risultanti dallo stato di famiglia in corso di validità.

I preventivi possono essere richiesti all'Agenzia Cardelicchio Assicurazioni attraverso il sito web [www.cardelicchioassicurazioni.com](http://www.cardelicchioassicurazioni.com) dove sono riportati i fascicoli informativi e le condizioni di polizza.

Si ribadisce che la polizza è riservata agli iscritti quindi, nel caso in cui tale stato viene a cessare, le condizioni saranno aggiornate alla prima scadenza annuale successiva, ai premi ed alle condizioni vigenti in quel momento.

L'accordo prevede, inoltre, lo sconto del 30% anche sulle seguenti polizze Rami Elementari:

- Carige 3 per Te - Pol. Infortuni Professionali ed Extra
- Carige in Casa Plus - Polizza della Casa
- Semplicemente in Famiglia - R.C. Capofamiglia + Tutela legale

## **Sicurezza: Sindacati di Polizia – DDL su numero identificativo non risolve problema ordine pubblico ma rischia di aggravarlo**

Appreso dall'ordine del giorno del Senato che oggi si discuterà il Disegno di Legge n. 803 (previsione di un codice identificativo per gli appartenenti alle Forze di Polizia) che riguarda esclusivamente i comportamenti di una sola delle parti coinvolte nei servizi di Ordine e Sicurezza pubblica, atteso che la buona riuscita degli stessi dipende non solo dalle Forze di Polizia ma anche dagli organizzatori e dai partecipanti, SIULP, SIAP, UGL PdS, COISP, CONSAP-ADP, UIL Polizia – ANIP, ritengono che il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene, qualora dovessero approvare il testo così come presentato, stiano perdendo un'occasione storica per riscrivere e disciplinare tutte le norme e i comportamenti che presiedono e condizionano lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni.

È indiscutibile, infatti, che a fronte di comportamenti illegali e violenti, tenuti dai professionisti del disordine, perché forti di una totale impunità in relazione alle norme che oggi presiedono lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni, intervenire disciplinando solo la parte che riguarda le Forze di Polizia, sembra quasi voler confermare che i disordini e le devastazioni che quotidianamente subiscono le città del nostro Paese, siano opera degli appartenenti alle Forze di Polizia e non di chi, invece, partecipa a questi eventi al sol fine di dare sfogo alle proprie frustrazioni e alla bieca violenza ritenendo gli appartenenti alle Forze di Polizia i rappresentanti, per non dire "i servi del potere" o "delle Istituzioni", che non consentono di consumare reati e violenze senza doverne risponderne.

Le leggi oggi esistenti, continuano i Sindacati, sono sicuramente vetuste e necessitano di una rivisitazione; ma questo non può che avvenire nell'ottica di salvaguardare la democrazia e innanzitutto, il diritto costituzionale a manifestare, purché avvenga però nel rispetto delle leggi e delle regole che presiedono tale diritto, ma anche e soprattutto dell'altro diritto costituzionale alla libera circolazione e a vivere serenamente il proprio territorio di tutti quei cittadini che non solo non partecipano alle manifestazioni ma che, spesso, non le condividono nemmeno.

Questo è il delicato e imponderabile compito che spetta agli operatori delle Forze di Polizia. Giacché garantire sicurezza e libertà è il compito arduo delle moderne democrazie che devono sì garantire il diritto al dissenso, ma anche coloro che quel dissenso non lo condividono.

Per fare tutto questo sottolineano i sindacalisti, è indispensabile, in un clima che oggi è di totale impunità per i professionisti del disordine, a volte opporre la ragione della forza alla cecità della violenza gratuita.

Ecco perché è necessario che il disegno di legge all'ordine del giorno del Senato sia rinviato alla Commissione Affari Costituzionali in modo che, insieme a quanto già previsto, siano inserite anche nuove norme per chi organizza, per quelli che partecipano alle manifestazioni, di salvaguardia della sovraesposizione a cui oggi sono soggetti gli operatori, ma soprattutto per la garanzia della democrazia, delle nostre città e anche di chi, per obbligo e per lavoro, è tenuto a partecipare per garantire quel delicato equilibrio tra sicurezza e libertà.

Se così non sarà dovremo prendere atto che i promotori del DDL e lo stesso Governo ritengono gli appartenenti alle Forze di Polizia gli unici responsabili dei disordini e delle devastazioni subite dalle nostre città, tanto da arrivare a marchiarli

come non avviene in nessun altro Paese Europeo, tranne che in Germania, ove sul casco dei poliziotti è riportato il numero del Reparto di appartenenza, non certo un numero identificativo del singolo.

Ma se “marchiare” i poliziotti è quello di cui i predetti sono convinti, allora la soluzione è molto più semplice e non richiede nuove leggi.

Basta soltanto non comandare più di servizio le Forze di Polizia quando ci sono le manifestazioni.

Noi sappiamo che così non è. Ecco perché, concludono i sindacati, siamo certi che la sensibilità del governo e della maggioranza condividano le nostre richieste, in rappresentanza di tutte le donne e di tutti gli uomini in uniforme, che è finalizzata non al sottrarsi alle proprie responsabilità, qualora ne ricorrano i presupposti, ma a creare un sistema sinergico dove le regole, le garanzie, le certezze ma anche le sanzioni, siano chiare e proporzionate per tutti. Giacché la buona riuscita del mantenimento dell’Ordine e della sicurezza pubblica dipende da tutti questi attori e non solo dalle Forze dell’Ordine.

### **Lanci di agenzia**

**SICUREZZA: SINDACATI POLIZIA, NUMERO IDENTIFICATIVO NON RISOLVE PROBLEMI**

Rinviare in commissione Affari Costituzionali il disegno di legge a odg Senato Roma, 3 dic. (AdnKronos) – Il Ddl sul numero identificativo non risolve il problema dell’ordine pubblico ma rischia di aggravarlo. E’ quanto affermano i sindacati di Polizia Siulp, Siap-Anfp, Anfp, Ugl PdS, Coisp, Consap-ADP e Uil Polizia-Anip, appreso dall’ordine del giorno del Senato che oggi si discuterà il Disegno di legge n. 803 (previsione di un codice identificativo per gli appartenenti alle Forze di Polizia).

“Il governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene -proseguono i sindacati di Polizia- qualora dovessero approvare il testo così come presentato, stiano perdendo un’occasione storica per riscrivere e disciplinare tutte le norme e i comportamenti che presiedono e condizionano lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni”

---

### **Pianeta formazione: offerte riservate agli iscritti SIULP**



Sul nostro sito trovate le ultime offerte di Pianeta Formazione.

Un’offerta riguarda il recupero di anni scolastici finalizzato all’ottenimento di un diploma.

La seconda si riferisce, invece, ad un percorso formativo in “La storia e l’antropologia due fenomeni collegati”.

Il percorso ha come obiettivo l’acquisizione di una cultura innovativa dell’analisi dei territori e di specifiche competenze nell’elaborazione delle informazioni. Tutto ciò sviluppando e potenziando al massimo le capacità analitiche di pensiero e di scrittura necessarie a produrre rapporti d’analisi destinati a decisori finali.

## **Bozza di Istruzioni operative per il personale della Polizia di Stato nei casi di uso legittimo della forza.**

Opportuno programmare riunioni "tecniche" per la correzione del provvedimento.

Riportiamo il testo della nota, a firma congiunta del cartello sindacale, inviata all'Ufficio Relazioni sindacali lo scorso 4 dicembre.

*"La presente fa riferimento alla bozza di ISTRUZIONI OPERATIVE per il personale della Polizia di Stato consegnata in data 6 novembre u.s. a queste Organizzazioni Sindacali al fine di fornire un proprio "parere", riguardo al quale, peraltro, non è stato indicato alcun termine.*

*Come già rappresentato in precedenza, le scriventi OO.SS. ritengono imprescindibile l'emanazione di protocolli che disciplinino l'organizzazione dei servizi e l'attività operativa tenendo conto delle esperienze sinora maturate su strada. Tuttavia, l'esigenza di regole volte a sostenere il corretto operato dei Poliziotti, sia dinanzi alla giustizia che dinanzi alla pubblica opinione, non pare sia stata ricercata da coloro che hanno provveduto a redigere la citata bozza.*

*L'esame della predetta, difatti, pare caricare l'onere esclusivo della responsabilità sul personale, dando così l'idea di una mancata assunzione di responsabilità dell'Amministrazione nel suo complesso, anche rispetto alla catena di comando.*

*Questo si riscontra pressoché in tutta la bozza di provvedimento.*

*Ciò stante, considerata – come già evidenziato – l'assenza di un termine per il richiesto "parere", considerata dopo un'approfondita lettura la inevitabile valutazione negativa della bozza in questione, considerata la richiamata pretesa delle scriventi OO.SS. di addivenire ad ISTRUZIONI OPERATIVE efficaci e chiare, si chiede a codesto Ufficio di voler far da tramite verso i vertici del Dipartimento affinché siano programmate, a partire dal prossimo mese di gennaio, una serie di riunioni "tecniche" cui dovranno partecipare queste OO.SS. con propri rappresentanti, che possano consentire di giungere ad apportare quelle numerose correzioni al provvedimento quanto mai doverose e necessarie anche per la funzionalità della stessa Amministrazione."*



### **Sportello Siulp: consulenza on line**

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP  
Sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

### **Fornitura abiti civili**

Il Dipartimento, in una nota del 5 dicembre u.s., ci ha informato che la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, a seguito del recente stanziamento di circa 1.750.000,00 euro, sta provvedendo alla fornitura degli abiti civili.



## PROTEZIONE SALUTE

La polizza rimborso spese mediche  
per grandi interventi chirurgici e  
gravi malattie

**Massimale per persona  
€ 1.500.000,00**

**Premio mensile a partire da 3,33 euro/mese**

**4 forme di copertura ad un premio  
unico ed esclusivo per gli iscritti SIULP**

**1 - Ricovero per grandi interventi chirurgici**



**2 - Ricovero per grave malattia (con  
intervento chirurgico, senza intervento  
chirurgico, con intervento chirurgico  
ambulatoriale)**

**3 - Ricovero per malattia oncologica**

**4 - Ospedalizzazione domiciliare**

**U**na parte  
della tua  
**S**erenità  
**N**asce **Q**ui

In collaborazione con

 **Cardellicchio**  
Assicurazioni

**CARIGE ASSICURAZIONI**

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo  
Informativo disponibile presso l'Agenzia Cardellicchio Assicurazioni  
Roma via Boncompagni 93 - telefono +39 06 4274 3018 / +39 06 4202 0880

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### **CESSIONE DEL QUINTO**

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### **PRESTITI PENSIONATI**

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### **PRESTITO CON DELEGA**

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### **PRESTITI PERSONALI**

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### **EUROCCS CARD**

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è slegata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
**800 754445**

[www.euroccs.it](http://www.euroccs.it)



L'unica società  
FINANZIARIA **SIULP**  
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti per Passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.euroccs.it](http://www.euroccs.it). Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



**EUROCCS**<sup>®</sup>  
FINANZIAMENTI